



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 143	di data 26/07/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che l'Amministrazione necessita di dotarsi di un pacchetto assicurativo in grado di garantire la copertura per i rischi cui l'Amministrazione stessa è esposta in ragione del suo parco veicolare e che altresì il servizio assicurativo relativo alla Responsabilità Civile Autoveicoli è obbligatorio, in relazione al parco auto dell'Amministrazione comunale, ai sensi del titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m., e dalla normativa regolamentare collegata e correlata e che tale polizza assicura i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli dell'Amministrazione per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnando la Compagnia a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi;

preso atto che il servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) dei veicoli a motore a libro matricola rientra tra quelli previsti negli atti di programmazione del Comune di Trento nelle attività di competenza dello scrivente Servizio;

rilevato che il 31.12.2021 giunge a scadenza la polizza assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli a libro matricola del Comune di Trento, servizio aggiudicato per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2021 ad Amissima Assicurazioni S.p.A.;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 di data 13 luglio 2021, con la quale è stato deciso:

1. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi Demografici e decentramento così come esposte in narrativa del medesimo atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi Demografici e decentramento si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale;
3. di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

pagina 1/12

dato atto che, a tal fine, è stata preliminarmente verificata l'impossibilità di avvalersi di convenzioni quadro attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale o di convenzioni Consip relative a dette coperture assicurative. La polizza in parola non è nemmeno presente tra le convenzioni offerte dal Consorzio dei Comuni Trentini agli Enti aderenti; a tale riguardo si precisa che con nota prot. 301584 di data 23.12.2020 il Consorzio, ha confermato di non avere in programma una gara per la quotazione aggregata di tale rischio, che dovrà quindi continuare ad essere coperto attraverso assicurazioni stipulate direttamente dagli Enti;

rilevato che, lo scrivente Servizio ha definito gli elementi essenziali del contratto, e precisamente che l'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio relativo alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento, al fine di garantire la copertura dei rischi cui l'Amministrazione è esposta in ragione del suo parco veicolare;

atteso che la durata contrattuale è fissata in anni cinque (dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2026) senza possibilità di rinnovo; i suindicati termini di decorrenza e scadenza dovranno essere ridefiniti nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di ricorso alla proroga tecnica del contratto vigente, fermo restando la durata quinquennale della polizza. Tale durata quinquennale risulta un periodo ragionevole in rapporto al tempo necessario per procedere ad una revisione generale della copertura e per cogliere le innovazioni migliorative offerte dal mercato a seguito dell'evoluzione della tecnica assicurativa, ma anche in considerazione che una durata più contenuta determinerebbe un rilevante aggravio degli oneri procedurali non rispondente ai criteri di economicità che devono informare l'azione amministrativa;

rilevato che lo scrivente Servizio ha previsto la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il Comune di richiedere all'Impresa aggiudicataria la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza, e l'obbligo dell'Impresa di concedere detta proroga alle medesime condizioni normative ed economiche per il periodo richiesto a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, stimato in un importo complessivo massimo di 42.500,00 euro (oneri fiscali inclusi);

atteso che è stata prevista la facoltà di recesso riconosciuta alla Stazione appaltante in caso di sopravvenuta disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP come di seguito specificato;

rilevato che è stata prevista la rinuncia, da parte dell'Impresa, al recesso in caso di sinistro, come già previsto nella polizza vigente;

dato atto che non è stata prevista la suddivisione in lotti, trattandosi di servizio caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione, la cui suddivisione risulta inattuabile in quanto rischierebbe di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto; il rapporto con più contraenti per il medesimo servizio renderebbe infatti la gestione complessiva particolarmente onerosa, con risvolti negativi non solo per la struttura preposta alla gestione dei sinistri (stante la necessità di procedimenti di volta in volta distinti e non uniformi a discapito dell'efficienza organizzativa), ma anche per il cittadino, al quale l'Amministrazione sarebbe costretta a fornire istruzioni diverse a seconda del contraente e ciò a fronte di un servizio caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione;

rilevato che l'importo a base di gara annuale (oneri fiscali inclusi) è stato stimato dal broker (Brokeritaly Consulting s.r.l.), che ausilia l'Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione successiva dei contratti relativi ai servizi assicurativi del Comune, tenuto conto dell'ultimo premio annuo uscente e della consistenza attuale del parco veicolare, in euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi), per un importo complessivo a base di gara per i cinque anni di durata contrattuale pari ad euro 425.000,00 (oneri fiscali inclusi);

atteso che lo scrivente Servizio ha precisato che la natura del servizio riconducibile al normale lavoro d'ufficio, che si svolge entro le strutture dell'operatore economico e al di fuori degli ambienti di pertinenza del Comune esclude rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e conseguentemente l'obbligo di redazione del DUVRI; non sussistono inoltre oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19, come disposto dalla delibera G.P. n. 726 d.d. 29 maggio 2020 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7ter L.P. 2/2020;

rilevato che ai fini dell'art. 6, comma 1, della L.P. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, per l'intera durata di vigenza contrattuale, considerata l'opzione di proroga tecnica di massimo sei mesi per la quale è quantificabile il valore di 42.500,00 euro, è pari a complessivi euro 467.500,00 lordi (oneri fiscali inclusi); non risultano stimabili le possibili variazioni connesse alla regolazione del premio e all'applicazione di formule tariffarie collegate al verificarsi o meno di sinistri;

rilevato che lo scrivente Servizio ha precisato che l'importo offerto dal concorrente dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi (compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto; nel caso di specie l'Amministrazione si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo fornito da Brokeritaly Consulting S.r.l., alla quale viene corrisposto un compenso (pari a euro 480,00 annui oneri fiscali inclusi) che sarà a carico dell'aggiudicatario e non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione - a tal fine è stata prevista nel Capitolato di polizza apposita "Clausola Broker";

atteso che per quanto attiene l'indicazione dei singoli elementi alla base della valutazione dei costi dell'offerta economica lo scrivente Servizio ha precisato che il contratto di assicurazione ha natura aleatoria e il premio quale elemento essenziale dell'offerta è determinato dall'assicuratore in base ad una stima delle probabilità che l'evento assicurato si verifichi e, al netto delle imposte, è distinto tra premio puro e caricamenti: il primo rappresenta le risorse che vengono accantonate dall'assicuratore per far fronte ai risarcimenti derivanti dai sinistri che si verificano nel corso di validità della polizza mentre, i secondi comprendono i costi di gestione della stessa tra i quali si annoverano i costi generali di esercizio, i costi di gestione dei sinistri e dei relativi risarcimenti, quelli di distribuzione, (per l'attività degli agenti e dei broker) e gli utili d'impresa;

rilevato che il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, è stato stimato dal broker nel 5% del premio (oneri fiscali inclusi) complessivo del contratto, per un importo pari a euro 4.250,00 annui (oneri fiscali inclusi).

rilevato che pertanto il servizio in oggetto non è ad alta intensità di manodopera e quindi trova applicazione l'art. 32 comma 2 della L.P. 2/2016, senza il previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze provinciali degli imprenditori di cui al comma 4 septies del medesimo articolo;

considerato che in relazione alla natura tecnica e specialistica dei servizi previsti dal contratto nonché della ridotta entità del personale delle compagnie di assicurazione e considerato quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della L.P. 2/2016, lo scrivente Servizio non ritiene applicabile all'appalto in oggetto la clausola sociale che prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, 381;

dato atto che non è previsto sopralluogo in quanto trattasi di servizio la cui esecuzione è valutabile ricorrendo alla banca dati ANIA;

rilevato che l'appalto non è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi, di cui all'art. 34 del D.lgs 50/2016 e ss.mm;

considerato che con riferimento al trattamento dei dati personali, lo scrivente Servizio ha precisato che il Comune di Trento e l'Impresa sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;

considerato che, in relazione al valore complessivo del servizio in oggetto del presente atto, la procedura in questione è attratta nel regime comunitario delle procedure di gara;

rilevato che costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni Consip o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

dato atto che al momento non sono presenti convenzioni APAC o CONSIP per il servizio in esame, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o CONSIP (al momento non presenti), a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso

previsto dalla convenzione APAC o CONSIP) si riserva in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto:

1. di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto;
2. di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

preso atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le amministrazioni pubbliche possono procedere *“allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*. Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36 ter 1, comma 6, stabilisce - per le amministrazioni aggiudicatrici - l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

considerato pertanto che si rende necessario attivare in via autonoma la procedura per l'affidamento del servizio di cui si tratta, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e all'art. 36 ter 1. comma 6, della L.P. n. 23/90 e s.m.;

visto l'elaborato denominato *“Capitolato speciale – Polizza assicurativa responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) Libro matricola,”* che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

rilevato, inoltre, che lo scrivente Servizio ha precisato che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;

rilevato che l'art. 2 della L.P. n. 2/2020 e s.m., come da ultimo modificato, prevede al comma 1 che per l'affidamento delle attività di esecuzione, tra l'altro, di servizi, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

dato atto che, rispetto al tipo di procedura per addvenire alla scelta del contraente si conferma la scelta della procedura aperta in unico lotto per i seguenti motivi:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione dell'appaltatore;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale contraente senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara, con conseguenti possibili vantaggi sia in termini di soddisfacimento delle richieste dell'Amministrazione, sia in termini di maggior risparmio;

atteso che, in tale prospettiva e pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 come sopra aggiornato, lo scrivente Servizio ritiene opportuno procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi sopra indicati, nel rispetto del

principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità. Ciò anche tenuto conto del tipo di mercato per il servizio in oggetto, del numero abbastanza limitato di potenziali partecipanti: pertanto si ritiene che la procedura aperta sia l'unica idonea rispetto alle caratteristiche del servizio in gara ed al contesto attuale;

posto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2ter della L.P. n. 2/2020 e s.m., lo scrivente Servizio ritiene opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare compatibili rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si ravvedono criticità nella formulazione delle offerte da parte degli operatori economici, che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che, a mente del comma 8bis dell'art. 2 della LP 2/2020 e s.m., salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando o dell'invito;

preso atto che con la deliberazione giunta sopracitata n. 159 di data 13 luglio 2021 sono stati fissati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara in oggetto in adempimento a quanto precisato dall'art. 9, comma 2 lett. b) del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

posto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 non rientrando il presente servizio nelle fattispecie per cui è consentito il ricorso del criterio al prezzo più basso;

dato atto che tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 30% per l'offerta economica nei servizi a diversi da quelli ad alta intensità di manodopera;

dato atto che si tratta di un servizio assicurativo obbligatorio per legge il cui normativo base è standardizzato e recepito in modo pedissequo da tutte le Compagnie operanti sul mercato e caratterizzato dall'esiguità di profili qualitativi valutabili, il che ha circoscritto la possibilità di individuazione di condizioni di maggiore vantaggio differenti dal prezzo da utilizzare quali elementi di valutazione da porre a base dell'offerta tecnica;

dato atto che, in vista di contemperare l'obiettivo di incontrare il massimo riscontro da parte degli operatori economici del settore e l'esigenza per il Comune di garantirsi una copertura adeguata per l'intera durata del contratto, lo scrivente Servizio ha effettuato con l'ausilio del broker una valutazione analitica di ogni possibile clausola contrattuale che potesse prestarsi ad una modulazione da impiegare per l'elaborazione dell'offerta tecnica e sono stati individuati quali requisiti premianti per l'attribuzione dei 70 punti dell'offerta tecnica tre ambiti di valutazione così strutturati:

- A) l'elevazione del massimale di euro 20.000.000,00, per un totale di max 20 punti;
- B) l'estensione copertura "soccorso stradale", per un totale di max 30 punti;
- C) l'elevazione del massimale ricorso terzi da incendio di euro 500.000,00, per un totale di max 20 punti.

rilevato che la suddivisione dei 70 punti dell'offerta tecnica, per ciascun punto sopra riportato, è tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto l'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

atteso che al fine dell'attribuzione del punteggio lo scrivente Servizio ha proposto di attribuire i

punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica all'interno di ciascuna dei 3 ambiti di valutazione come sopra indicate come di seguito specificato:

- per il elemento A) l'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera matematica, con elevazione del massimale di euro 20.000.000,00 consentita per multipli di euro 1.000.000,00 fino ad un massimo di euro 25.000.000,00.;
- per l'elemento B) l'attribuzione del punteggio avviene in maniera tabellare (criterio on-off), assegnando il punteggio massimo all'offerta che prevede tale copertura e il punteggio 0 all'offerta che non prevede tale estensione;
- per il elemento C) l'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera matematica, con elevazione del massimale di euro 500.000,00 consentita per multipli di euro 100.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00;

atteso che per gli elementi di cui alle lettere A) e C) sopra indicati, la modalità di attribuzione del punteggio è previsto che la migliore proposta ottenga il punteggio massimo, mentre per l'elemento di cui alla lettera B) è prevista l'attribuzione del punteggio massimo nel caso sia offerta l'opzione indicata, il tutto senza la riparametrazione finale del punteggio;

preso atto che il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica sarà calcolato attraverso la formula "quadratica" che scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

preso atto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera dell'A.N.A.C. n. 1005 in data 21 settembre 2016, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche e economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sarà attribuito esclusivamente in maniera matematica;

evidenziato, a tale riguardo, che, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m., in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

rilevato che il Regolamento dei contratti prevede all'art. 38 tra l'altro che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo, la gara è svolta dal Presidente coadiuvato da una Commissione la quale svolge le operazioni alla stessa assegnate dalla normativa vigente e che l'art. 39, relativo alle gare ufficiose, prevede che le operazioni vengano svolte secondo quanto previsto, tra l'altro, dal citato art. 38 seppure con libertà di forme (purchè sia in ogni caso assicurata la pubblicità e trasparenza delle operazioni nonchè la parità di trattamento tra i concorrenti);

considerato che il regolamento dei contratti prevede tra l'altro all'art 7 comma 5: "Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune" e che pertanto le disposizioni del regolamento sopra citate, ed in particolare rispetto alla presenza della Commissione tecnica, risultino cedevoli a fronte di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.P. 2/2020 sopra citata;

ritenuto pertanto che per la procedura in oggetto, costituita esclusivamente da criteri di natura quantitativa o tabellare ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020 comma 5, non sia nominata la commissione tecnica;

dato atto che, in conformità all'art. 26 della L.P. 2/2016 e ss.mm, non è stato ammesso il subappalto, in quanto il lotto in gara è caratterizzato da una assoluta unicità della prestazione. Il divieto di subappalto è motivato dalle seguenti ragioni:

- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti per l'operatore e per l'Amministrazione;
- esigenze di non parcellizzare organizzativamente l'appalto anche per la gestione amministrativo/contabile del servizio, tenuto conto della gestione del contratto da parte del broker;
- l'intera prestazione garantita e prestata dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di

partecipazione come sopra dettagliati.

dato atto che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m. il settore in argomento non è stato individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 del 14 ottobre 2016; pertanto trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera;

visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 22 novembre 2017 - pubblicato in GURI n. 298 di data 22 dicembre 2017 - ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: "al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato specificando che: "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare";

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, a oggi, di uno schema tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal Disciplinare tipo senza necessità di motivare nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dalla L.P. n. 2/2020 e s.m. che costituiscono (unitamente alla L.P. n. 23/1990 e s.m.) l'ordinamento in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1 comma 2 della L.P. n. 2/2016 e s.m.);

atteso, inoltre, che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e s.m. e ultimamente con la L.P. n. 2/2020 e s.m. e con le norme dalle stesse richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che - alla luce di quanto sopra esposto - l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema tipo di A.N.AC. sopra citato ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

atteso che l'Ufficio predetto nella sua attività di redazione del disciplinare ha impostato il proprio lavoro in considerazione della precisa volontà di mantenersi il più possibile aderente allo schema tipo in parola, ma che si sono rese necessarie modifiche al testo per il ricorso alla procedura telematica - come peraltro consentito da ANAC nello specificare l'ambito di applicazione del Disciplinare tipo - oltre alle modifiche per adeguarlo al diverso dettato normativo previsto a livello locale o alle prescrizioni di disposizioni interne;

atteso che si propone, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- nel caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà dando preferenza al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due e più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivi e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dai tempi necessari ai vari passaggi dell'iter, interno ed esterno all'Amministrazione, che conduce al perfezionamento della transizione finanziaria;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2021, in cui sono previsti gli acquisti in oggetto;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria che, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% dell'importo posto a base di gara (tenendo conto delle riduzioni previste dal medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

attesa la necessità di richiedere ai partecipanti alla gara la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale del singolo lotto per tutta la durata del contratto (e tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 103 del medesimo D.Lgs.);

ritenuto di ammettere alla gara oggetto del presente provvedimento, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o agli registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private,

con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. e precisamente:

- le imprese residenti in Italia devono possedere l'autorizzazione dell'IVASS (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia del ramo assicurativo oggetto della gara;
- le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:
 - in regime di libertà di stabilimento, devono possedere autorizzazione dell'IVASS (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
 - in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo oggetto della gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia e aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

c) essere qualificati come Direzioni delle Compagnie assicurative, gestioni in economie (GerENZE) e Rappresentanze generali delle Compagnie estere.

È preclusa la presentazione dell'offerta da parte di Agenzie/Intermediari di assicurazione.

La partecipazione alla gara è riservata a pena di esclusione alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all'Esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, alle gestioni in economia (GerENZE) e alle Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell'Offerta da parte di Agenzie/Intermediari di assicurazione.

A pena di esclusione è fatto divieto di cedere quote del rischio in coassicurazione ad una o più Agenzie della Compagnia in caso di aggiudicazione del servizio in favore della Direzione o Gerenza o Rappresentanza per l'Italia sarà precisato in sede di contratto assicurativo- che il rischio è detenuto e gestito al 100% dalla Direzione, Gerenza o Rappresentanza.

A pena di esclusione, ai sensi dell'Art. 35 del regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle Compagnie, di far gestire i contratti assicurativi da parte di soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS, anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti.

A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a Società in nome e per conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da quella della Compagnia.

A pena di esclusione è fatto divieto di cedere quote del rischio in coassicurazione ad una o più Agenzie della Compagnia in caso di aggiudicazione del servizio in favore della Direzione o Gerenza o Rappresentanza per l'Italia.”

d.1) di avere un indice di solvibilità pari o superiore a 150;

d.2) aver realizzato nell'ultimo triennio una raccolta premi nel ramo nei confronti di committenti pubblici pari almeno a euro 10.000.000,00;

e.1) aver svolto nell'ultimo triennio almeno 10 (dieci) servizi assicurativi a favore di enti pubblici italiani;

e.2) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 1 (un) contratto assicurativo nel ramo, in favore di un'amministrazione pubblica con un numero di veicoli assicurati almeno pari al numero risultante dal libro matricola della Stazione Appaltante.

e.3) avere almeno un ufficio sul territorio italiano con almeno 5 (cinque) dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo CCNL in ottemperanza alla normativa italiana o in alternativa attivarlo entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

dato atto che è ammessa la partecipazione di imprese in coassicurazione. In tal caso, trattandosi di contratto di assicurazione aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente (come da deliberazione Anac 8 giugno 2016 n. 618).

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- a L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 13 luglio 2021 di fissazione degli indirizzi;
- le note dello scrivente Servizio di data 13 maggio 2021 prot. n. 126721/2021 e di data 9 giugno 2021 prot. n. 153429/2021;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 94/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali:

d e t e r m i n a

pagina 10/12

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto – polizza assicurativa", e relativi allegati, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Servizi demografici e decentramento che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e Partenariati, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore a libro matricola del Comune di Trento di durata quinquennale;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella delibera della Giunta Comunale n. 159 di data 13 luglio 2021;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che il servizio ha una durata di anni cinque (dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2026) senza possibilità di rinnovo. I suindicati termini di decorrenza e scadenza dovranno essere ridefiniti nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di ricorso alla proroga tecnica del contratto vigente, fermo restando la durata quinquennale della polizza;
7. di stabilire che , ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
8. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
9. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento;
11. di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto per cinque anni ammonta ad euro 425.000,00 (oneri fiscali inclusi) pari ad una spesa annua di euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi) per ciascuno degli anni di vigenza del contratto dall'anno 2022 all'anno 2026;
12. di prenotare la spesa complessiva di euro 425.000,00 (oneri fiscali inclusi) e di imputare la stessa nel modo seguente:
 - la spesa annua di euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi), relativa ai singoli esercizi finanziari 2022 e 2023, ai capitoli, indicati nel prospetto dei dati finanziari, del PEG 2021-2022-2023, annualità 2022 e 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 - la spesa successiva annua di euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi) relativa ai singoli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, ai fondi che saranno stanziati in sede corrispondente ai capitoli dei PEG futuri annualità 2024, 2025, 2026;
13. di dichiarare che l'obbligazione giuridica complessiva di euro 425.000,00 diventa esigibile per

euro 85.000,00 (oneri fiscali inclusi) entro il 31/12 di ciascuno degli anni di vigenza del contratto dall'anno 2022 all'anno 2026.

14 di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 26/07/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 11/ 143

di data 26/07/21

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI TRENTO DI DURATA QUINQUENNALE. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA PER CINQUE ANNI EURO 425.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	10051.10.00994	U.1.10.04.01.999	2301			1.196,71	"	90936 (8804711)
U	P	2023	10051.10.00994	U.1.10.04.01.999	2301			1.196,71	"	90937 (8804718)
U	P	2022	01011.10.00131	U.1.10.04.01.999	0401			761,26	"	90926 (8804516)
U	P	2022	09041.10.01038	U.1.10.04.01.999	2306			1.124,03	"	90943 (8805831)
U	P	2023	01011.10.00131	U.1.10.04.01.999	0401			761,26	"	90927 (8804521)
U	P	2023	09041.10.01038	U.1.10.04.01.999	2306			1.124,03	"	90944 (8805832)

pagina 1/8

U	P	2022	01011.10.00381	U.1.10.04.01.999	1102		1.015,02	"	90928 (8804526)
U	P	2022	01061.10.01617	U.1.10.04.01.999	5101		1.268,77	"	90945 (8805838)
U	P	2023	01011.10.00381	U.1.10.04.01.999	1102		1.015,02	"	90929 (8804531)
U	P	2023	01061.10.01617	U.1.10.04.01.999	5101		1.268,77	"	90946 (8805844)
U	P	2022	01031.10.01455	U.1.10.04.01.999	0202		942,96	"	90930 (8804538)
U	P	2022	01061.10.01654	U.1.10.04.01.999	5201		10.397,32	"	90947 (8805857)
U	P	2023	01031.10.01455	U.1.10.04.01.999	0202		942,96	"	90931 (8804541)
U	P	2023	01061.10.01654	U.1.10.04.01.999	5201		10.397,32	"	90948 (8805858)
U	P	2022	01041.10.00488	U.1.10.04.01.999	1304		253,75	"	90932 (8804544)
U	P	2022	01021.10.00299	U.1.10.04.01.999	0802		2.900,93	"	90949 (8805860)
U	P	2023	01041.10.00488	U.1.10.04.01.999	1304		253,75	"	90933 (8804549)
U	P	2023	01021.10.00299	U.1.10.04.01.999	0802		2.900,93	"	90950 (8805885)
U	P	2022	01051.10.00423	U.1.10.04.01.999	1306		507,51	"	90934 (8804581)
U	P	2022	01081.10.01405	U.1.10.04.01.999	3902		253,75	"	90951 (8805886)
U	P	2023	01051.10.00423	U.1.10.04.01.999	1306		507,51	"	90935 (8804652)

U	P	2023	01081.10.01405	U.1.10.04.01.999	3902		253,75	"	90952 (8805902)
U	P	2022	10051.10.00994	U.1.10.04.01.999	2301		1.196,71	"	90936 (8804711)
U	P	2022	01081.10.00277	U.1.10.04.01.999	0801		253,75	"	90953 (8805904)
U	P	2023	10051.10.00994	U.1.10.04.01.999	2301		1.196,71	"	90937 (8804718)
U	P	2023	01081.10.00277	U.1.10.04.01.999	0801		253,75	"	90954 (8805907)
U	P	2022	01111.10.01065	U.1.10.04.01.999	2701		942,96	"	90955 (8805908)
U	P	2022	09041.10.01038	U.1.10.04.01.999	2306		1.124,03	"	90943 (8805831)
U	P	2023	09041.10.01038	U.1.10.04.01.999	2306		1.124,03	"	90944 (8805832)
U	P	2023	01111.10.01065	U.1.10.04.01.999	2701		942,96	"	90956 (8805931)
U	P	2022	01061.10.01617	U.1.10.04.01.999	5101		1.268,77	"	90945 (8805838)
U	P	2022	03011.10.00217	U.1.10.04.01.999	0601		16.259,19	"	90957 (8805934)
U	P	2023	01061.10.01617	U.1.10.04.01.999	5101		1.268,77	"	90946 (8805844)
U	P	2023	03011.10.00217	U.1.10.04.01.999	0601		16.259,19	"	90958 (8805938)
U	P	2022	01061.10.01654	U.1.10.04.01.999	5201		10.397,32	"	90947 (8805857)
U	P	2023	04061.10.00874	U.1.10.04.01.999	1899		942,96	"	90961 (8805946)

U	P	2022	05021.10.00684	U.1.10.04.01.999	1701			870,90	"	90968 (8806164)
U	P	2023	01061.10.01654	U.1.10.04.01.999	5201			10.397,32	"	90948 (8805858)
U	P	2022	01021.10.00299	U.1.10.04.01.999	0802			2.900,93	"	90949 (8805860)
U	P	2023	05021.10.00684	U.1.10.04.01.999	1701			870,90	"	90970 (8806185)
U	P	2022	10051.10.01127	U.1.10.04.01.999	2703			22.178,66	"	90971 (8806190)
U	P	2023	01021.10.00299	U.1.10.04.01.999	0802			2.900,93	"	90950 (8805885)
U	P	2023	10051.10.01127	U.1.10.04.01.999	2703			22.178,66	"	90972 (8806202)
U	P	2022	01081.10.01405	U.1.10.04.01.999	3902			253,75	"	90951 (8805886)
U	P	2022	10051.10.01018	U.1.10.04.01.999	2302			2.249,30	"	90973 (8806209)
U	P	2023	01081.10.01405	U.1.10.04.01.999	3902			253,75	"	90952 (8805902)
U	P	2022	01081.10.00277	U.1.10.04.01.999	0801			253,75	"	90953 (8805904)
U	P	2023	10051.10.01018	U.1.10.04.01.999	2302			2.249,30	"	90974 (8806254)
U	P	2022	08011.10.00898	U.1.10.04.01.999	5301			253,75	"	90976 (8806290)
U	P	2023	01081.10.00277	U.1.10.04.01.999	0801			253,75	"	90954 (8805907)
U	P	2022	01111.10.01065	U.1.10.04.01.999	2701			942,96	"	90955 (8805908)

U	P	2023	08011.10.00898	U.1.10.04.01.999	5301			253,75	"	90977 (8806291)
U	P	2022	11011.10.01085	U.1.10.04.01.999	2702			646,19	"	90979 (8806299)
U	P	2023	01111.10.01065	U.1.10.04.01.999	2701			942,96	"	90956 (8805931)
U	P	2022	03011.10.00217	U.1.10.04.01.999	0601			16.259,19	"	90957 (8805934)
U	P	2023	11011.10.01085	U.1.10.04.01.999	2702			646,19	"	90980 (8806315)
U	P	2022	09021.10.01169	U.1.10.04.01.999	2708			8.977,81	"	90981 (8806317)
U	P	2023	03011.10.00217	U.1.10.04.01.999	0601			16.259,19	"	90958 (8805938)
U	P	2023	04061.10.00874	U.1.10.04.01.999	1899			942,96	"	90961 (8805946)
U	P	2023	09021.10.01169	U.1.10.04.01.999	2708			8.977,81	"	90984 (8806323)
U	P	2022	09021.10.00958	U.1.10.04.01.999	5401			507,51	"	90986 (8806324)
U	P	2022	05021.10.00684	U.1.10.04.01.999	1701			870,90	"	90968 (8806164)
U	P	2023	05021.10.00684	U.1.10.04.01.999	1701			870,90	"	90970 (8806185)
U	P	2023	09021.10.00958	U.1.10.04.01.999	5401			507,51	"	90988 (8806334)
U	P	2022	10051.10.01127	U.1.10.04.01.999	2703			22.178,66	"	90971 (8806190)
U	P	2022	12051.10.00279	U.1.10.04.01.999	1599			253,75	"	90990 (8806336)

U	P	2023	10051.10.01127	U.1.10.04.01.999	2703			22.178,66	"	90972 (8806202)
U	P	2022	10051.10.01018	U.1.10.04.01.999	2302			2.249,30	"	90973 (8806209)
U	P	2023	12051.10.00279	U.1.10.04.01.999	1599			253,75	"	90991 (8806347)
U	P	2022	12031.10.02006	U.1.10.04.01.999	1509			253,75	"	90992 (8806356)
U	P	2023	10051.10.01018	U.1.10.04.01.999	2302			2.249,30	"	90974 (8806254)
U	P	2022	08011.10.00898	U.1.10.04.01.999	5301			253,75	"	90976 (8806290)
U	P	2023	12031.10.02006	U.1.10.04.01.999	1509			253,75	"	90993 (8806373)
U	P	2022	12091.10.01360	U.1.10.04.01.999	1103			3.948,08	"	90995 (8806398)
U	P	2023	08011.10.00898	U.1.10.04.01.999	5301			253,75	"	90977 (8806291)
U	P	2022	11011.10.01085	U.1.10.04.01.999	2702			646,19	"	90979 (8806299)
U	P	2023	12091.10.01360	U.1.10.04.01.999	1103			3.948,08	"	90996 (8806407)
U	P	2022	12091.10.01361	U.1.10.04.01.999	1103			3.301,89	"	90997 (8806411)
U	P	2023	11011.10.01085	U.1.10.04.01.999	2702			646,19	"	90980 (8806315)
U	P	2022	09021.10.01169	U.1.10.04.01.999	2708			8.977,81	"	90981 (8806317)
U	P	2023	12091.10.01361	U.1.10.04.01.999	1103			3.301,89	"	90998 (8806412)

U	P	2022	04061.10.00874	U.1.10.04.01.999	1899		942,96	"	91001 (8806486)
U	P	2023	09021.10.01169	U.1.10.04.01.999	2708		8.977,81	"	90984 (8806323)
U	P	2022	12051.10.00281	U.1.10.04.01.999	1599		2.030,03	"	91147 (8818968)
U	P	2022	09021.10.00958	U.1.10.04.01.999	5401		507,51	"	90986 (8806324)
U	P	2023	12051.10.00281	U.1.10.04.01.999	1599		2.030,03	"	91148 (8818969)
U	P	2023	09021.10.00958	U.1.10.04.01.999	5401		507,51	"	90988 (8806334)
U	P	2023	12031.10.02002	U.1.10.04.01.999	1509		507,51	"	91149 (8818975)
U	P	2022	12031.10.02002	U.1.10.04.01.999	1509		507,51	"	91160 (8819629)
U	P	2022	12051.10.00279	U.1.10.04.01.999	1599		253,75	"	90990 (8806336)
U	P	2023	12051.10.00279	U.1.10.04.01.999	1599		253,75	"	90991 (8806347)
U	P	2022	12031.10.02006	U.1.10.04.01.999	1509		253,75	"	90992 (8806356)
U	P	2023	12031.10.02006	U.1.10.04.01.999	1509		253,75	"	90993 (8806373)
U	P	2022	12091.10.01360	U.1.10.04.01.999	1103		3.948,08	"	90995 (8806398)
U	P	2023	12091.10.01360	U.1.10.04.01.999	1103		3.948,08	"	90996 (8806407)
U	P	2022	12091.10.01361	U.1.10.04.01.999	1103		3.301,89	"	90997 (8806411)

U	P	2023	12091.10.01361	U.1.10.04.01.999	1103			3.301,89	"	90998 (8806412)
U	P	2022	04061.10.00874	U.1.10.04.01.999	1899			942,96	"	91001 (8806486)
U	P	2022	12051.10.00281	U.1.10.04.01.999	1599			2.030,03	"	91147 (8818968)
U	P	2023	12051.10.00281	U.1.10.04.01.999	1599			2.030,03	"	91148 (8818969)
U	P	2023	12031.10.02002	U.1.10.04.01.999	1509			507,51	"	91149 (8818975)
U	P	2022	12031.10.02002	U.1.10.04.01.999	1509			507,51	"	91160 (8819629)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 27 luglio 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi